



PROMEMORIA

Segretariato generale della CDPE, Unità di coordinamento scuole universitarie e diritto, 29.11.2022

Domanda di riconoscimento di diplomi d'insegnamento esteri e di diplomi in pedagogia speciale, in logopedia e in terapia psicomotoria

Di che cosa si tratta?

Dall'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone CH-UE, il riconoscimento di diplomi d'insegnamento esteri e di diplomi esteri in pedagogia speciale (orientamento educazione precoce speciale e orientamento insegnamento speciale), in logopedia e in terapia psicomotoria, in vista di un'eventuale equiparazione con un corrispondente diploma d'insegnamento svizzero è di competenza della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Può richiedere il riconoscimento chi, in uno Stato dell'UE ha seguito una formazione d'insegnante in una scuola universitaria statale o riconosciuta dallo Stato che abilita senza limitazioni all'esercizio della professione.

Condizioni per il riconoscimento

La verifica avviene secondo i principi sanciti nella Direttiva dell'UE 2005/36/CE, i requisiti minimi dei [regolamenti per il riconoscimento](#) vigenti in Svizzera, nonché in base alle decisioni della Corte di giustizia europea. Se ci sono delle differenze sostanziali a livello di formazione, il riconoscimento può avvenire di regola solo previo adempimento di cosiddette misure di compensazione.

Riconoscimento di diplomi d'insegnamento ottenuti in Stati non membri dell'UE

Anche i titolari di un certificato di fine studio ottenuto in uno Stato non membro dell'UE possono fare domanda di riconoscimento svizzero del loro diploma. La verifica avviene in linea di principio unicamente in base alle esigenze minime di cui ai regolamenti di riconoscimento della CDPE.

Competenze linguistiche necessarie

Sono indispensabili delle ottime conoscenze di una delle lingue nazionali svizzere. La preghiamo di consultare il [Promemoria Esigenze riguardo alle competenze linguistiche](#).

Svolgimento della procedura di riconoscimento

Dopo la presentazione elettronica della domanda, viene richiesta la tassa di cancelleria. Successivamente, i documenti vengono controllati per verificarne la completezza. Se mancano dei documenti, saranno richiesti. In questo caso, la domanda sarà tenuta in sospeso fino alla presentazione dei documenti mancanti entro il termine previsto. Se la domanda è completa, sarà esaminata dalla commissione di esperti per l'equivalenza con il corrispondente diploma svizzero. Una volta completato l'esame, la decisione sarà comunicata.

Nota: La check list dei documenti da presentare nonché il link al portale online si trovano sul nostro [sito web](#).

Se la formazione estera è equivalente a quella svizzera, la CDPE rilascia un riconoscimento valido a livello nazionale.

Generalsekretariat | Secrétariat général

Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern | T: +41 (0)31 309 51 11, F: +41 (0)31 309 51 50, www.edk.ch, edk@edk.ch

IDES Informationszentrum | Centre d'information | T: +41 (0)31 309 51 00, F: +41 (0)31 309 51 10, ides@edk.ch

Se invece – nonostante una certa comparabilità – ci sono differenze importanti tra la formazione del Paese d'origine e la formazione svizzera, e se queste differenze non sono state compensate tramite esperienze professionali o formazioni continue, devono essere assolte delle misure di compensazione. Se le lacune rispetto alla formazione svizzera sono talmente notevoli che non si possa parlare di comparabilità delle formazioni, la richiesta viene respinta.

Il disbrigo della pratica per il riconoscimento di diplomi e certificati professionali rilasciati da uno Stato dell'UE richiede al massimo quattro mesi da quando è stata presentata la documentazione completa. Il disbrigo per i diplomi rilasciati da Stati terzi può richiedere molto più tempo.

Misure di compensazione

Le misure di compensazione vengono assolte di regola tramite un ciclo di studio di adattamento presso un istituto di formazione svizzero. Informazioni sul procedimento per lo svolgimento di misure di compensazione nonché un elenco degli istituti di formazione a disposizione e delle relative persone di contatto sono contenuti nel [Promemoria Svolgimento di misure di compensazione](#).

Costi

La procedura di verifica è soggetta a obbligo di pagamento (la tassa di cancelleria sarà richiesta soltanto dopo il deposito della domanda di riconoscimento). La tassa copre una parte delle spese del procedimento. Si riscuotono i seguenti emolumenti:

- verifica di equivalenza di un diploma ottenuto in uno Stato membro dell'UE/AELS: CHF 800.00
- verifica di equivalenza di un diploma ottenuto in uno Stato terzo: CHF 1000.00

Anche le spese per eventuali misure di compensazione sono a carico della persona richiedente. L'importo preciso è comunicato al momento in cui si fissano le misure di compensazione individuali necessarie ed è fatturato direttamente dall'istituto di formazione.

Anche le spese per autenticazioni e traduzioni dei propri documenti (come esige il modulo di richiesta) sono a carico della persona richiedente.

Effetto del riconoscimento svizzero

A differenza di un riconoscimento cantonale, il riconoscimento svizzero da parte della CDPE di un diploma d'insegnamento estero conferisce alla persona che l'ottiene l'abilitazione all'insegnamento in tutti i Cantoni della Svizzera. Il riconoscimento svizzero ha durata illimitata.

Con il riconoscimento del diploma estero si garantiscono gli stessi diritti di accesso ad un impiego dati da un equivalente diploma svizzero. Con il riconoscimento non si ha comunque diritto ad un impiego. Esso si riferisce esclusivamente al diploma formale e non contiene informazioni sull'attuale stato di autorizzazione all'esercizio della professione.

I Cantoni possono applicare delle condizioni d'impiego particolari.

Se in queste informazioni e in quelle dei siti indicati non si trova la risposta alla Sua domanda, è possibile rivolgersi ai nostri servizi: diplom@edk.ch, +41 31 309 51 31, (lunedì – venerdì, ore 9h –11h).